



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Porto Torres

Ordinanza n.16/2016

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTA** la legge 13/05/1940 n. 690 concernente l'organizzazione ed il servizio antincendio nei porti;
- VISTA** la legge 27/12/1973 n. 850 concernente l'aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTA** la legge 28/01/1984 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 10/10/1990 n. 287 "Norme a tutela della concorrenza e del mercato";
- VISTA** la legge 28/11/1996 n. 609 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto"
- VISTO** il D.P.R. 30/12/1976, n. 1070 recante "Passaggio dalla terza alla seconda categoria del porto di Porto Torres ai fini del servizio antincendio";
- VISTO** il D.P.R. 06/02/2004, n. 76 recante "Regolamento concernente la disciplina della procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTO** il D.L. 08/03/2006 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della Legge 29.07.2003 n. 229;
- VISTO** il Decreto L.vo 27/07/1999 n. 272 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31.12.1998 n. 485";
- VISTO** il Decreto L.vo 09/04/2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il D.M. 10/03/1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il dp. n. 82/056654/ II in data 22/09/2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 2° - Uff. II – Servizi di istituto, con il quale viene confermato che il servizio

integrativo antincendio, in considerazione della rilevanza assunta sotto il profilo della sicurezza portuale, non viene compreso tra i servizi di interesse generale di cui al D.M. 14.11.1994 e che lo stesso servizio non può che rientrare nelle specifiche attribuzioni dell'Autorità Marittima;

VISTO il dp. n. 7144 del 03/02/1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo all'applicazione dell'art. 20 della Legge n. 850/73;

VISTO il dp. n. DEM3/238 del 03/03/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo all'applicazione del Decreto Lvo n. 272/99 – Servizio integrativo antincendio;

VISTA la Circolare n. 86/11560/-1 titolo sicurezza della navigazione – Serie merci pericolose n. 16 in data 18/08/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 6° Uff. II;

VISTA la Circolare Titolo: Porti – Serie VII n° 17 in data 30.05.1978 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale Demanio e Porti “Servizio Integrativo antincendi – Requisiti soggettivi”;

VISTA la nota n. 618/92 in data 13.07.1994 della seconda Sezione del Consiglio di Stato, con la quale l'organo collegiale esprime il proprio parere in ordine alle competenze del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del porto;

VISTA la propria ordinanza n°42/2015 in data 16.07.2015 relativa all'approvazione del “Regolamento per l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Porto Torres”;

VISTA la propria ordinanza n. 43/02 del 22/08/2002 che approva e rende esecutivo il “Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi da traffico e da passeggeri, alle unità da pesca e da diporto nel porto e nella rada di Porto Torres”;

VISTA la propria ordinanza n. 44/02 del 26/08/2002 relativa alla disciplina della procedura semplificata per i lavori nei quali vengono utilizzate le fonti termiche;

VISTA la propria ordinanza n. 47/02 del 29/08/2002 che approva e rende esecutivo il “Regolamento di sicurezza per la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e/o gassoso, nonché per le operazioni di ormeggio, disormeggio, ancoraggio ed accesso nell'ambito della rada e del porto di Porto Torres”;

ACQUISITO per le vie brevi il parere del Comando Provinciale dei VV.F. di Sassari e preso atto delle osservazioni pervenute;

RITENUTO necessario aggiornare, alla luce delle mutate esigenze operative del porto di Porto Torres, la disciplina per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio nello scalo marittimo, al fine di garantire una sempre maggiore professionalità nello svolgimento del servizio in questione, dettando nuove e più incisive disposizioni in merito ai requisiti che il personale addetto al

servizio deve possedere, prevedendone anche l'obbligo di una costante attività di formazione e addestramento;

VISTI gli artt. 60, 80 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 84, 85, 87, 88 e 542 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

ORDINA

Art.1

Approvazione

E' approvato l'allegato "Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Porto Torres" che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art.2

Entrata in vigore

Il suddetto Regolamento entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 01.06.2016.

Art.3

Abrogazioni

L'ordinanza n.42/2015 in data 16.07.2015 del Capo del Circondario marittimo di Porto Torres, con annesso regolamento, è abrogata.

E' altresì abrogata qualsiasi disposizione attualmente in vigore, eventualmente in contrasto con le disposizioni del regolamento che si approva.

Art.4

Norme sanzionatorie

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nell'allegato regolamento. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Porto Torres, 10.05.2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo BIANCA

Documento informatico firmato ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12
febbraio 1993 n. 39
Il documento firmato originale è
giacente agli atti di questo Ufficio.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Porto Torres

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL PORTO E NELLA RADA DI PORTO TORRES

Art.1 Generalità

Ferme restando le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti (Legge 13 maggio 1940, n.690, art.8, Legge 27 dicembre 1973, n.850, art.20, nonché artt.87 e 88 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), nonché le competenze in materia di prevenzione incendi, vigilanza antincendio e direzione tecnica dei propri reparti e dei servizi ausiliari costituiti, scopo del presente Regolamento è disciplinare l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto e nella rada di Porto Torres, nel pieno rispetto dei suddetti compiti istituzionali del C.N.V.F., nonché delle specifiche attività del Corpo e dei servizi da esso erogabili per gli aspetti inerenti la gestione della sicurezza antincendio all'interno dello marittimo.

Il servizio integrativo antincendio può essere espletato:

- a) a bordo delle navi all'ormeggio o in rada;
- b) a terra, in area portuale o in aree ad essa limitrofe

dai seguenti soggetti:

1. persone giuridiche pubbliche o private (di seguito chiamate **società**) autorizzate dalla Capitaneria di porto di Porto Torres, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n.850, previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica. I predetti soggetti, possono svolgere il servizio **per conto terzi**. Il Servizio integrativo Antincendio non può essere svolto in forma individuale;
2. imprese portuali, Stabilimenti, Terminalisti (di seguito chiamati **concessionari**), in **autoproduzione** (art.5 del D.Leg.vo 272/1999) a mezzo di personale dipendente specificamente addestrato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3.2. In tal caso, il servizio integrativo antincendio può essere espletato esclusivamente **per conto proprio**, con personale esclusivamente dedicato a questo servizio e solamente all'interno di aree, terminal, depositi e stabilimenti portuali in concessione.

Art.2 Società autorizzate al servizio per conto terzi

L'esercizio del servizio integrativo antincendio è soggetto ad autorizzazione del Comandante del porto di Porto Torres, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari.

Le società che intendono esercitare il servizio per conto terzi devono presentare domanda di autorizzazione come da format allegato (**all.1**) e, contestualmente, domanda di iscrizione (**all.2**) del proprio personale socio o dipendente nel registro delle Guardie ai Fuochi.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) la Società deve avere la sede legale nel territorio dello Stato e sede operativa in porto o nelle aree immediatamente adiacenti;

b) la sede operativa deve essere dotata di stazione radio VHF in grado di operare sui canali in banda marina 10,12,14,16 e 72, conforme alla vigente normativa di settore, unitamente ad un apparato telefonico e telefax;

c) possedere capacità tecnico-operative, mezzi, attrezzature fisse/barellabili, collettive ed individuali giudicate idonee dall'Autorità Marittima e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, secondo quanto stabilito al successivo art.8;

d) disporre di personale (almeno 3 unità lavorative) con adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica di cui al successivo articolo 3.1;

e) iscrizione nel registro delle Imprese ed alla C.C.I.A., avendo nel proprio oggetto sociale l'indicazione specifica del servizio integrativo antincendio.

Dopo avere ottenuto la suddetta autorizzazione, il legale rappresentante della società deve provvedere, senza ritardo, a richiedere alla Capitaneria di porto di Porto Torres l'iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav.

L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui al 2° comma del presente articolo è subordinata a:

- 1) iscrizione di almeno 3 unità di personale socio/dipendente nel registro delle Guardie ai Fuochi della Capitaneria di porto di Porto Torres;
- 2) iscrizione della società nel registro ex art.68.

Art. 3

Personale addetto al servizio integrativo antincendio

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente delle società autorizzate di cui al precedente art.1.1 o dei concessionari di cui al precedente art.1.2 deve possedere i requisiti di seguito indicati ed essere iscritto, con le qualifiche sotto riportate, negli appositi registri tenuti dalla Capitaneria di porto di Porto Torres.

Il numero delle Guardie ai Fuochi dipendenti dalle società autorizzate deve essere idoneo a garantire un servizio efficiente per l'intero ambito portuale ed è stabilito dal Comandante del porto nel medesimo provvedimento autorizzativo.

3.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate (cd. servizio per conto terzi) - Requisiti per l'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione nel registro delle "Guardie ai Fuochi" il personale socio/dipendente di società autorizzate deve presentare domanda alla Capitaneria di porto di Porto Torres, per il tramite della Società di appartenenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;
2. aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda;
3. essere fisicamente idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione del medico competente della società di appartenenza;
4. essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
5. essere fra il personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco avendo frequentato e superato il relativo corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico (art.9 DPR n.76/2004) ed essere in possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dal relativo regolamento; in alternativa, aver prestato uno dei servizi di seguito indicati:
 - i. nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per almeno 10 mesi anche se in servizio di leva;
 - ii. nella Marina Militare, per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchiere, Nocchiere di Porto, Tecnico di Macchina, Eletttricista, Marinaio addetto ai servizi di Macchina, Addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto), appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi).
 - iii. un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiera.

6. aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico davanti ad una apposita commissione (di cui al successivo art.4) nominata dal Comandante del porto di Porto Torres; l'esame serve ad accertare, tra l'altro, che il candidato abbia conoscenza delle principali disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza antincendio vigenti nel porto, con particolare riguardo al Piano antincendio del porto; la domanda di ammissione all'esame deve essere trasmessa, a cura della società, alla Capitaneria di porto di Porto Torres, utilizzando il modulo in **allegato 3**.
7. non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
8. saper nuotare e vogare.

Non è consentita l'iscrizione di amministratori di società e di titolari di imprese che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi ed attrezzature antincendio e di titolari di enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio (D.P.R. 06.02.2004, n. 76, art.8, comma c).

Le Guardie ai Fuochi dipendenti dalle società autorizzate possono prestare servizio sia a bordo delle navi all'ormeggio o in rada, che a terra.

Il suddetto personale è iscritto nell'apposito registro con la qualifica di "*Guardia ai Fuochi*". L'iscrizione deve essere richiesta dalla società.

3.2 Personale dipendente da concessionari (cd. **servizio in conto proprio**) - Requisiti per l'iscrizione

Il personale dipendente da concessionari può prestare servizio solo all'interno dell'area in concessione al datore di lavoro, **con esclusione del servizio a bordo delle navi** (anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro).

Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al presente punto il personale deve:

1. essere in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 7 del precedente art.3.1;
2. non aver raggiunto, al momento dell'iscrizione, l'età massima per il collocamento in pensione prevista dalla normativa vigente;
3. avere effettuato un corso specifico di formazione antincendio previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo n.272/99.

Il suddetto personale è iscritto nell'apposito registro con la qualifica di "*Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal*". L'iscrizione deve essere richiesta dal datore di lavoro.

Le "Guardie ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal" (concessione) sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del concessionario stesso e non possono essere adibite, durante il servizio, neanche temporaneamente, ad altre mansioni o lavori.

E' vietato l'utilizzo di personale dipendente da altri concessionari.

Qualora le Guardie ai Fuochi per il servizio di vigilanza antincendio nel proprio terminal non siano disponibili, anche solo temporaneamente, il concessionario deve ricorrere all'impiego delle Guardie ai Fuochi portuali o richiedere l'intervento del personale dei VV.F.

In ogni caso, le Guardie ai Fuochi (delle società autorizzate o dei concessionari) che abbiano frequentato il corso di formazione antincendio previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo n° 272/99, o prestato uno dei servizi alternativi di cui al precedente art.3.1.5, possono prestare servizio autonomamente solo dopo un periodo di affiancamento di almeno 3 mesi, ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza o a personale dei VV.F.

Art.4 Commissione d'esame

La Commissione per la prova d'esame di cui al precedente art.3.1.6, incaricata di accertare le capacità tecniche degli aspiranti Guardia ai Fuochi, è nominata dal Comandante del porto ed è composta da:

- a. Comandante del porto o Ufficiale superiore delegato – Presidente;
- b. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari o suo delegato – Membro;
- c. il Consulente Chimico del porto – Membro;
- d. un Sottufficiale della Capitaneria di porto di Porto Torres – Segretario, senza diritto di voto

La commissione delibera a maggioranza; nel caso in cui i pareri siano discordanti, prevale l'opinione del Presidente.

I programmi di esame sono distinti tra:

1. Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da società autorizzate ad espletare il servizio integrativo antincendio "per conto terzi" (all.4);
2. Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da concessionari (imprese portuali, terminalisti) per l'espletamento del servizio integrativo antincendio "in conto proprio" (all.5).

Art.5

Rilascio tessera di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei registri delle Guardie ai Fuochi, la Capitaneria di Porto rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, numerata e redatta in doppia lingua (italiano-inglese) su apposito modello, nella quale sono riportati: la fotografia, le generalità e la residenza del soggetto, il numero e la data di iscrizione nel registro, nonché il nome della società autorizzata o del concessionario da cui dipende. In caso smarrimento/furto della tessera o qualora sia illeggibile per deterioramento, l'Autorità Marittima ne rilascia un duplicato con annotazione sul relativo registro.

Art. 6

Organizzazione del servizio

Il servizio deve essere espletato secondo turni di guardia articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali il servizio è stato richiesto o disposto.

Per sovrintendere al personale, organizzare e dirigere il servizio, la Società autorizzata nomina un proprio Capo Servizio, dandone comunicazione all'Autorità Marittima nei confronti della quale è responsabile dell'efficiente organizzazione del servizio e del rispetto delle presenti disposizioni.

Art.7

Cancellazione dai registri

La cancellazione dal registro delle Guardie ai Fuochi può avvenire:

1. a domanda dell'interessato;
2. per morte;
3. per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
4. per motivi disciplinari (art. 1255 Codice della Navigazione);
5. per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla legge;
6. nei casi previsti dal successivo art.17.

Art.8

Dotazioni operative delle società autorizzate

Le società autorizzate al servizio integrativo antincendio devono avere in dotazione il seguente materiale, la cui effettiva consistenza ed idoneità tecnica sono accertate dall'Autorità Marittima, su conforme parere del Comando Provinciale dei VV.F di Sassari:

- autorespiratori isolanti ad aria compressa a circuito aperto, a norma EN 137, muniti di bombola di capacità minima pari a 6,9 lt, dotati di maschera a pieno facciale per usi speciali, a norma EN 136.10, in numero di 1 ogni 3 addetti in assetto da intervento;

- n.8 manichette UNI 45 norma UNI 9487con relativi accordi unificati;
- n.4 manichette UNI 70 norma UNI 9487con relativi accordi unificati;
- n.4 lance combinate acqua/schiuma a getto pieno e nebulizzato (tipo americano), complete di adattatori schiuma a bassa espansione e miscelatori di linea con attacchi UNI 45;
- n.5 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- n.5 estintori portatili a CO₂;
- n.5 estintori portatili a schiuma;
- le attrezzature di intervento minime indicate alla lettera m) dell'art.8 delle Linee-guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi allegate alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 prot. DEM 3/1823 del 19/07/2002.

Le dotazioni collettive devono essere adeguate, in ogni tempo, alle nuove eventuali esigenze di traffico, a giudizio dell'Autorità Marittima.

Art.9 Dotazioni individuali delle Guardie ai Fuochi

Le Guardie ai Fuochi hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa scelta dalla società/concessionario purché avente le seguenti caratteristiche:

- a) mostrine rosse sui risvolti dei colletti, delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
- b) sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallo-rosso.

Ciascuna Guardia ai Fuochi in servizio dovrà avere in dotazione:

1. elmo da intervento per uso pompieristico a norma EN 443;
2. stivali di intervento a norma EN 345/2 di colore marrone;
3. un'imbracatura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi di trattenuta;
4. una maschera facciale con diversi filtri specifici e combinati;
5. guanti per Vigili del Fuoco a norma EN 659;
6. una lampada elettrica di sicurezza antideflagrante;
7. completo di protezione dalle fiamme e dal calore avente anche caratteristiche di alta visibilità a norma EN 469 ed EN 471;
8. cinturone di sicurezza a norma EN 358 (comprensivo di superamento prova resilienza termica);
9. un apparecchio ricetrasmittente portatile, del tipo antideflagrante, operante su banda marina sui canali VHF internazionali 10, 12, 14 e 16 (per il solo personale in servizio a bordo);
10. una cappottina idonea a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore.

Tutti i suddetti D.P.I. devono essere del tipo antistatico e conformi al D.Lgs.vo 475/92 (muniti di marcatura CE).

Art.10 Servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fiamma

In caso di lavori a bordo con uso di fiamma o di saldatura elettrica, il Comandante della nave che necessita di vigilanza antincendio, può decidere di impiegare personale, qualificato e idoneo, facente parte dell'equipaggio, previa comunicazione (anche per il tramite dell'agenzia marittima) alla Capitaneria di Porto almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio e previa esibizione all'Autorità Marittima di:

- piano antincendio della nave;
- certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella vigilanza antincendio abbia effettuato il corso antincendio base;
- elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile.

L'Autorità Marittima può, comunque, disporre l'obbligo per il Comando di bordo di impiegare il servizio integrativo antincendio portuale, nei seguenti casi:

1. se ritenuto opportuno in base ad una valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
2. se disposto espressamente dal Consulente Chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità".

Art.11 Sospensione del servizio

Il Comandante del porto può, anche per le vie brevi con successivo provvedimento motivato, sospendere in qualsiasi momento il servizio integrativo antincendio e con esso lo svolgimento delle operazioni portuali per le quali è stato richiesto il servizio di vigilanza antincendio, qualora personale dipendente della Capitaneria di Porto o dei VV.F. accerti che il servizio stesso non è svolto nel rispetto delle presenti prescrizioni.

Art.12 Norme di comportamento

Le Guardie ai Fuochi, anche se dipendenti da concessionari, devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima.

Le società autorizzate ed i concessionari devono conservare e aggiornare un apposito registro (sottoposto con cadenza annuale al visto dell'Autorità Marittima) sul quale sono annotati tutti i servizi effettuati dal proprio personale, con relativi orari e nominativi delle Guardie utilizzate, nonché eventuali note riguardo eventi straordinari (incidenti, ecc) verificatisi durante il servizio. Il predetto registro deve essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio ed esibito su richiesta dell'Autorità Marittima.

Quando sale o scende da bordo, la Guardia ai Fuochi deve presentarsi all'Ufficiale di guardia della nave, o al Comandante.

Il personale addetto alla vigilanza non deve mai abbandonare il servizio in mancanza di adeguato sostituto ed ha l'obbligo di segnalare, direttamente o per il tramite gerarchico, alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto che ritiene possa compromettere la sicurezza delle operazioni alla cui vigilanza è preposto.

Deve altresì essere segnalata con urgenza alla Capitaneria di Porto qualsiasi irregolarità o infrazione alle norme di sicurezza, eventuali accidentali inquinamenti marini, nonché qualsiasi situazione di pericolo per la nave, per il porto o per l'ambiente di cui dovesse venire a conoscenza in ragione del servizio cui è preposto.

Art. 13 Regolamento di servizio interno

Le società autorizzate ex art.20 Legge n°850/73 provvedono a redigere un regolamento interno dal quale devono risultare chiaramente:

- le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle Guardie ai Fuochi;
- le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento ecc.);
- consegne per l'espletamento del servizio;
- norme di comportamento in servizio;

- sanzioni disciplinari;
- rapporti tra capo servizio e personale addetto.

Una copia del suddetto regolamento deve essere consegnata alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto.

Art.14 **Certificazioni delle prestazioni**

Ciascun addetto al servizio integrativo antincendio deve essere fornito di apposito libretto sul quale deve redigere, al termine di ogni prestazione, il rapporto di servizio.

In caso di prestazione non individuale il rapporto deve essere compilato dal capo squadra e deve essere vistato dal comandante (o 1° Ufficiale di coperta) della nave sulla quale o per la quale è stato prestato il servizio di vigilanza. In caso di servizio a terra il visto sarà apposto dal richiedente.

Art.15 **Tariffe**

Le tariffe massime per la prestazione del servizio integrativo antincendio espletato dalle società autorizzate (per conto terzi) sono presentate alla Capitaneria di porto per la successiva approvazione con apposito provvedimento, sentite le categorie interessate.

Art.16 **Formazione e addestramento**

Il personale preposto al servizio antincendio portuale deve mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale con riguardo sia alle misure di prevenzione e protezione che alle misure da adottarsi in caso di emergenza.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su indicazione della Capitaneria di Porto, può erogare al personale preposto ai servizi antincendio, sia attività di formazione che attività di addestramento, anche mediante esercitazioni periodiche, nel rispetto delle procedure previste per i servizi a pagamento resi dal CNVVF (per il tramite del Comando Provinciale di Sassari).

Art.17 **Disposizioni finali**

La Capitaneria di Porto può, di volta in volta, dettare disposizioni relative allo svolgimento del servizio integrativo antincendio diverse ed eventualmente in contrasto con quelle riportate nel presente provvedimento, qualora si rendesse necessario in considerazione dello svolgimento del traffico e delle operazioni portuali o per la sicurezza della nave o del porto.

Art. 18 **Norme transitorie**

Nelle more dell'istituzione dei corsi di formazione (previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99) di cui al precedente art.3.2.3, è considerato titolo equivalente un corso specifico di formazione per "*Addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato*", di cui all'art.37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, conformato alle disposizioni di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, con rilascio di attestato di idoneità tecnica da parte di apposita commissione VV.F. nonché il corso antincendio di base, previsto dalla Convenzione Internazionale STCW 78.

Il personale dipendente di un concessionario che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, svolge da più di 12 mesi il servizio di vigilanza antincendio nell'area in concessione al proprio datore di lavoro, può continuare a svolgere il servizio e chiedere l'iscrizione "temporanea" nel registro delle Guardie ai Fuochi solo se in possesso dei

requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 7 del precedente art.3.1 (risultanti da autocertificazione) ed a condizione che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'interessato, per il tramite del concessionario/datore di lavoro, presenti alla Capitaneria di porto di Porto Torres domanda per sostenere l'esame di cui al precedente art.3.1.6. In caso di mancata presentazione della suddetta domanda nel termine di cui sopra o in caso di esito negativo di una delle due prove di esame (teorica e pratica), il Comandante del porto decreta la cancellazione dal registro. Il servizio prestato deve risultare da specifica attestazione del datore di lavoro.

Il personale dipendente di un concessionario che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, svolge da più di 6 mesi e da meno di 12 il servizio di vigilanza antincendio nell'area in concessione al proprio datore di lavoro, può continuare a svolgere il servizio e chiedere l'iscrizione "provvisoria" nel registro delle Guardie ai Fuochi solo se in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente art.3.1 (risultanti da autocertificazione) ed a condizione che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'interessato presenti alla Capitaneria di porto di Porto Torres domanda per poter sostenere l'esame di cui al precedente art.3.1.6. In caso di mancata presentazione della suddetta domanda nel termine di cui sopra o in caso di esito negativo di una delle due prove di esame (teorica e pratica), il Comandante del porto ne decreta la cancellazione dal registro. Il servizio prestato deve risultare da specifica attestazione del datore di lavoro.

Le società di cui al precedente art.3.1, già autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a svolgere il servizio a condizione che:

1. entro 10 giorni presentino alla Capitaneria di porto di Porto Torres la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.2, chiedendo l'iscrizione "provvisoria" del proprio personale nel registro delle Guardie ai Fuochi;
2. il personale dipendente sia in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente art.3.1 (risultanti da autocertificazione), a condizione che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuna Guardia ai Fuochi presenti alla Capitaneria di porto di Porto Torres domanda per poter sostenere l'esame di cui al precedente art.3.1.6. In caso di mancata presentazione della suddetta domanda nel termine di cui sopra o in caso di esito negativo di una delle due prove di esame (teorica e pratica), il Comandante del porto ne decreta la cancellazione dal registro.

Conservano piena validità sino alla data di scadenza le autorizzazioni già rilasciate dalla Capitaneria di porto di Porto Torres per lavori con uso di fiamma o saldatura elettrica a condizione che, entro e non oltre 48 ore dall'entrata in vigore del presente regolamento, il richiedente la suddetta autorizzazione faccia pervenire alla Capitaneria di porto una specifica attestazione dalla quale risulti che la vigilanza antincendio durante i lavori autorizzati è svolta da personale in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle Guardie ai Fuochi con le qualifiche di cui al precedente art.3, punti 1 o 2 o da personale dei VV.F.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Paolo BIANCA

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39

Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo Ufficio.

ALLEGATO 1

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società _____ con sede _____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ ed al n. _____ del registro delle imprese di _____

CHIEDE

l'autorizzazione a svolgere il servizio integrativo antincendio nel porto di Porto Torres.

All'uopo dichiara:

- a. di avere la sede legale nel territorio dello Stato e sede operativa in _____;
- b. che la sede operativa è dotata di stazione radio VHF in grado di operare sui canali in banda marina 10,12,14 e 16, conforme alla vigente normativa di settore, unitamente ad apparato telefonico e telefax;
- c. di possedere capacità tecnico-operative, mezzi, attrezzature fisse/barellabili, collettive ed individuali la cui idoneità allo svolgimento del servizio sarà giudicata dall'Autorità Marittima e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, secondo quanto disposto dall'art.8 del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Porto Torres;
- d. che il proprio personale socio/dipendente possiede i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica di cui all'articolo 3.1 del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Porto Torres;
- e. di aver presentato domanda di iscrizione di n. _____ unità del proprio personale dipendente nel registro delle Guardie ai Fuochi del porto di Porto Torres,
oppure
e.bis di aver presentato domanda di ammissione all'esame di cui all'art.3.1.6 del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Porto Torres, ai fini dell'iscrizione nel registro delle Guardie ai Fuochi, per n. _____ unità di proprio personale dipendente.

ALLEGA

- autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ed al Registro delle Imprese;
- autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il sottoscritto è informato che i dati sopra indicati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Porto Torres, _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO 2

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
DI PORTO TORRES**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in
via _____ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società _____ con sede
_____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ ed al n. _____ del registro delle
imprese di _____

CHIEDE

che il personale socio/dipendente della suddetta società di seguito indicato venga iscritto nel registro delle Guardie ai
Fuochi del porto di Porto Torres:

All'uopo dichiara che il suddetto personale è in possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica di
cui all'art.3.1 del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Porto Torres.

ALLEGA

- _____
- _____
- _____
- _____

Il sottoscritto è informato che i dati sopra indicati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Porto Torres, _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO 3

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
DI PORTO TORRES**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente
a _____ in via _____ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società
_____ con sede _____ autorizzata da codesta Capitaneria di Porto allo svolgimento del
Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Porto Torres,

CHIEDE

che il personale dipendente di seguito indicato, sia ammesso a sostenere l'esame di cui all'art.3.1.6 del Regolamento per
l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Porto Torres, ai fini dell'iscrizione nel registro delle
Guardie ai Fuochi:

A tal fine, dichiara che il suddetto personale è in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del suddetto regolamento e
allega la seguente documentazione:

Il sottoscritto è informato che i dati sopra indicati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Porto Torres, _____

IL RICHIEDENTE

**Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da società
autorizzate ad espletare il servizio integrativo antincendio "per conto terzi"**

- prova teorica: svolgimento di un colloquio orale con la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento al fine di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica degli aspiranti Guardia ai Fuochi sui seguenti argomenti:
 1. nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);
 2. classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 3. modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi)
 4. sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
 5. Piano antincendio portuale del porto di Porto Torres e gestione di una situazione di emergenza incendio in banchina con nave all'ormeggio;
 6. controlli e precauzioni in caso di lavori con uso di fiamma a bordo di nave all'ormeggio;
 7. conoscenza delle classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 8. controlli e precauzioni durante le operazioni portuali con movimentazione di merci classe IMO;
 9. precauzioni durante le operazioni di bunkeraggio di nave all'ormeggio;
 10. nozioni di prevenzione inquinamento marino da idrocarburi;
 11. nozioni sugli impianti antincendio di bordo sui principali elementi strutturali della nave (impianti di estinzione incendio, mezzi di sfuggita, impianti di ventilazione, impianti rilevazioni incendi, paratie di divisione e relativa classificazione);
 12. principali termini tecnico-nautici in lingua inglese impiegati a bordo;
 13. segnali di emergenza a bordo previsti dalla normativa internazionale
- prova pratica: descrizione e impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi (ad acqua, a schiuma, a polvere, a CO₂ degli impianti fissi di estinzione – bordo e terra -) e delle attrezzature mobili in dotazione alle navi e a terra, nonché impiego dei DPI in dotazione.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda risultino iscritti o siano stati già iscritti tra il personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere la prova orale sugli argomenti di cui ai punti da 1 a 4 del presente programma.

La prova pratica si svolge presso un'area portuale giudicata idonea dalla commissione e all'uopo attrezzata a cura della società richiedente.

ALLEGATO 5

Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da concessionari (imprese portuali, terminalisti) per l'espletamento del servizio integrativo antincendio "in conto proprio"

- prova teorica: svolgimento di un colloquio orale con la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento al fine di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica degli aspiranti Guardia ai Fuochi sui seguenti argomenti:
 1. nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);
 2. classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 3. modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
 4. sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
 5. Piano antincendio portuale del porto di Porto Torres - nozioni;
 6. controlli e precauzioni in caso di lavori con uso fiamma a bordo di nave all'ormeggio;
 7. Piano antincendio del terminal ove il candidato presta servizio e gestione di una situazione di emergenza incendio in banchina con nave all'ormeggio;
 8. buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 9. norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine;
 10. principali elementi strutturali della nave;
 11. principali termini tecnico-nautici in lingua inglese impiegati a bordo;
 12. segnali di emergenza a bordo previsti dalla normativa internazionale;
- prova pratica: descrizione e impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi (ad acqua, a schiuma, a polvere, a CO2 degli impianti fissi di estinzione – bordo e terra -) e delle attrezzature mobili in dotazione alle navi e a terra, nonché impiego dei DPI in dotazione.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda risultino iscritti o siano stati già iscritti tra il personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere la prova orale sugli argomenti di cui ai punti da 1 a 4 del presente programma.

La prova pratica si svolge presso un'area appositamente attrezzata messa a disposizione dal "concessionario" in area portuale.